



Direzione Organismo di Coordinamento

Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.494991
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Via Palestro, 81
00185 Roma
protocollo@pec.agea.gov.it*
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
Firenze 50127
artea@cert.legalmail.it*
- All' **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
Bologna 40122
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it*
- All' **A.V.E.P.A**
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
Padova 35131
protocollo@cert.avepa.it*
- All' **Organismo Pagatore della
Regione Lombardia**
P.zza Città di Lombardia, 1
Milano 20124
opr@pec.regione.lombardia.it*
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
protocollo@cert.arpea.piemonte.it*
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
appag@pec.provincia.tn.it*
- All' **OP della Provincia Autonoma
di Bolzano - OPPAB**
Via Perathoner, 10
39100 Bolzano
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz*



- E p.c.
- All' **ARCEA**
*c/o Cittadella regionale, viale Europa -
Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
protocollo@pec.arcea.it*
- All' **ARGEA**
*Via Caprera, 8
Cagliari 09123
argea@pec.agenziaargea.it*
- Al **Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste**
*- Dip.to della Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europea
aoo.piue@pec.masaf.gov.it*
- All' **Organismo Pagatore AGEA**
*Ufficio Gestione del Rischio
Via Palestro, 81
00185 Roma
protocollo@pec.agea.gov.it*
- Al **Ministero della Salute**
*Dir. Gen. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
dgsa@postacert.sanita.it*
- A **SIN S.p.A.**
*Via Salandra, 13
00187 ROMA
protocollo.sin@pec.it*

OGGETTO: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE N. 350916 DEL 1° AGOSTO 2024. MODIFICA DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE N. 0193915, DEL 5 APRILE 2023, RECANTE UN INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AVICOLE ITALIANE, CHE HANNO SUBÌTO DANNI INDIRETTI DALLE MISURE SANITARIE DI RESTRIZIONE ALLA MOVIMENTAZIONE DI PRODOTTI AVICOLI E VOLATILI VIVI NEL PERIODO 23 OTTOBRE 2021 – 31 MAGGIO 2022.



Premessa

Con Decreto Ministeriale n. 350916 del 1° agosto 2024, è stata disposta, in continuità con quanto già previsto dal Decreto Ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023 e ss.mm.ii., l'ulteriore estensione del sostegno complessivo di cui possono beneficiare le PMI e le Microimprese attive nella produzione primaria, così come definite all'allegato I del regolamento UE 2022/2472 , che possono dimostrare di aver subito danni indiretti dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate in premessa, nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2022 e che allevano polli e tacchini in regime di agricoltura biologica.

Al riguardo, l'emanazione del suddetto Decreto si è resa necessaria atteso che, in base al combinato disposto del DM n. 0193915 del 5 aprile 2023 e ss.mm.ii. e del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, gli allevatori di polli e tacchini biologici risultano discriminati in quanto titolari di un indennizzo pari solamente al 25% del danno calcolato rispetto al 100% spettante a tutti gli altri operatori economici interessati dai due citati provvedimenti.

L'importo dell'aiuto è indicato all'articolo 1, paragrafo 3, del Decreto Ministeriale 350916 del 1° agosto 2024, per un totale di euro 6.964.357,26. Tali fondi rappresentano le somme residuali derivanti dall'importo complessivo pari a 40.000.000,00 stanziato dal Ministero dell'agricoltura e disponibili a seguito della liquidazione delle domande pervenute nell'ambito dei DDMM n. 216437 del 12 maggio 2022 e n. 0193915 del 5 aprile 2023 e ss.mm.ii., pari a euro 33.035.642,74.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, allo scopo di ristabilire la parità di trattamento tra gli operatori economici e far fronte alla crisi derivata dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali e da altre tipologie di danno indiretto, si riportano di seguito le modalità di attuazione del Decreto Ministeriale in trattazione.

1. Beneficiari

Come disposto all'articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 350916 del 1° agosto 2024, le aziende ammissibili al sostegno sono le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese attive nella produzione primaria, così come definite all'allegato I del regolamento UE 2022/2472 , che possono dimostrare di aver subito danni indiretti dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate in premessa al Decreto in trattazione, nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2022 e che allevano polli e tacchini in regime di agricoltura biologica.

L'articolo 2, comma 5, del Decreto in oggetto, stabilisce altresì che il sostegno in trattazione si riferisce alla quantificazione del danno causato per il prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento.

Inoltre, come disposto all'articolo 1 del DM n. 350916 del 1° agosto 2024 e tenuto conto di quanto riportato nella nota del Masaf n. 536312 dell'11 ottobre 2024, il calcolo all'aiuto deve essere effettuato sulla base dei seguenti indennizzi unitari stabiliti dal Ministero dell'Agricoltura:



- Polli biologici: euro 0,323 x capo x numero di settimane;
- Tacchini biologici: euro 0,704 x capo x numero di settimane.

Dai sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi già percepiti per i medesimi animali, ai sensi del DM n. 0193915, del 5 aprile 2023 e ss.mm.ii. Inoltre, l'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili non devono superare l'intensità di aiuto prevista al precedente punto.

Ulteriormente, come disposto all'articolo 1, paragrafi 4, 5 e 6 del Decreto in oggetto, gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà di cui all'art 2, (59) del reg. 2022/2472 a meno che la situazione di difficoltà non sia derivata dai danni causati dall'influenza aviaria per la quale sono concessi gli indennizzi. Inoltre, gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Infine, non può essere concesso alcun aiuto individuale ove sia accertato che l'epizoozia sia stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario.

Si rappresenta, altresì, che come riportato all'articolo 3 del Decreto in trattazione, gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi e gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto oggetto del presente decreto.

Infine, per le aziende di produzione primaria, i sostegni non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del Reg. (UE) 2022/2472.

Per ultimo, si segnala che per quanto non contemplato e disposto nel DM n. 350916 del 1° agosto 2024, si rimanda a quanto già previsto dal DM n. 0193915 del 5 aprile 2023.

2. Presentazione della domanda

Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti di cui al punto 1 della presente Circolare, che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere la suddetta epidemia, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2022.

Le domande, recanti l'indicazione di tutti gli elementi previsti all'articolo 2 del Decreto Ministeriale in oggetto e dell'ulteriore documentazione successivamente elencata, dovranno essere presentate, presso l'Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell'impresa, **entro il 15 novembre 2024**, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore.

Si fa presente, altresì, che come disposto all'articolo 2, paragrafo 6, del DM in oggetto, i soggetti che hanno già beneficiato, per le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1 dello stesso



Decreto, dei ristori previsti dal DM n. 0193915, del 5 aprile 2023, pari al 25% del danno calcolato, non devono ripresentare la domanda e riceveranno automaticamente un indennizzo pari al restante 75%. Tale percentuale deve essere calcolata dagli Organismi pagatori sul valore degli indennizzi unitari stabiliti dal Ministero dell'Agricoltura e indicati al punto 1 della presente Circolare.

Gli Organismi pagatori, previa istruttoria, provvedono ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto **a partire dal 5 dicembre 2024.**

3. Interventi ammessi e documentazione

Si elenca, di seguito, la documentazione che i richiedenti dovranno accludere ai modelli di domanda, predisposti da ciascun Organismo pagatore, per le misure oggetto di aiuto:

Una dichiarazione/relazione da cui si desume l'ubicazione dell'allevamento e si riporta il riferimento normativo (decreto, ordinanza, ecc) che stabilisce l'entrata in vigore e il termine delle misure restrittive a seguito dei provvedimenti sanitari. In alternativa, copia del provvedimento (decreto/ordinanza/ecc.) da cui si desume la "zona regolamentata" e il periodo di applicazione delle misure sanitarie.

In caso di soccida, dichiarazione di rinuncia all'indennizzo dell'altro contraente.

1. Estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento) esclusivamente per i polli biologici da ingrasso e per i tacchini biologici da ingrasso:

copia del registro di allevamento, nonché ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

Con riferimento alla richiesta di indennizzo non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico, come stabilito dall'ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile" e s.m.i..

Inoltre, come già stabilito dal MIPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell'ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure dell'aviarica l'indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario. Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i sette giorni della settimana e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.

4. Modalità di sostegno e comunicazioni all'Organismo di Coordinamento AGEA

Sulla base di quanto stabilito dal DM n. 350916 del 1° agosto 2024, dai sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi già percepiti per i medesimi animali, ai sensi del DM n. 0193915, del 5 aprile 2023 e ss.mm.ii..



Dai sostegni, inoltre, sono decurtati gli eventuali aiuti ricevuti per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/690 e gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative agevolate o di fondi di mutualizzazione. Sono inoltre detratti tutti i costi non direttamente collegati alla comparsa dell'influenza aviaria che sarebbero stati comunque sostenuti dai beneficiari nonché eventuali ricavi della vendita di prodotti collegati agli animali macellati o abbattuti ai fini di prevenzione per ordine dell'autorità competente.

Alla luce delle modalità di indennizzo sopra riportate, gli Organismi pagatori competenti dovranno inviare a questo Organismo di coordinamento, al massimo entro il **20 Novembre 2024**, tramite posta elettronica agli indirizzi f.petroli@agea.gov.it e dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it, le informazioni individuate nell'apposito tracciato record (**Allegato 1**) e di seguito specificate, ai fini dell'attivazione delle procedure amministrative atte a evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari, come previsto dal DM n. 193915 del 5 aprile 2023:

- a) **Assicurazioni e fondi di mutualizzazione:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni o fondi di mutualizzazione e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui Decreto Ministeriale n. n. 350916 del 1° agosto 2024.

Le domande presentate con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese stabilite con l'Ufficio Gestione del Rischio presso l'Organismo pagatore AGEA;

- b) **Aiuti di Stato:** rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al Decreto Ministeriale n. 350916 del 1° agosto 2024.

Le domande presentate con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un controllo tramite la banca dati SIAN sugli Aiuti di Stato. Inoltre, gli Organismi pagatori che hanno già erogato gli aiuti per i danni indiretti relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, nell'ambito del DM n. 193915 del 5 aprile 2023 e ss.mm.ii., attiveranno le verifiche con i dati a propria disposizione atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento.

- c) **Sanità:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 2021/690 per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal Decreto Ministeriale n. 350916 del 1° agosto 2024.

Le domande presentate con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 2021/690 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute. In ogni caso, gli Organismi pagatori



competenti avvieranno le verifiche atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento per il tramite delle Regioni dell'area di propria competenza.

Inoltre, attraverso le informazioni acquisite tramite il sopra citato tracciato record, questo Organismo di coordinamento provvederà ad effettuare un incrocio a livello nazionale, inclusivo dei CUAAs e dei codici di allevamento, sempre al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo da parte dei beneficiari.

Si comunica, infine, che al fine di rispettare la determinazione dell'importo massimo di sostegno, stabilito dal n. 350916 del 1° agosto 2024 e per effettuare le eventuali riduzioni dell'importo spettante a ciascun interessato, gli Organismi pagatori comunicano il dato quantitativo ammissibile all'aiuto, per ciascuna categoria e intervento, a mezzo posta elettronica agli indirizzi f.petroli@agea.gov.it e dir.rapporti.finanziari@agea.gov.it, **entro il 29 novembre 2024** utilizzando a tale scopo il modello allegato alla presente circolare (**Allegato 2**).

IL DIRETTORE

(dr. Salvatore Carfi)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005